



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**Direzione Generale
Dott. Aldo Urru**

**Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo con scambio
contestuale ai sensi dell'art. 7 commi 3 e 4, legge n. 240/2010 e s.m.i.**

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30.12.2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, e in particolare l'articolo 7, comma 3;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale del 28.03.2022, n. 305;
- VISTE** le note MIUR prot. n. 1242 del 02.08.2011 e prot. n. 1150 del 22.01.2021;
- VISTE** le delibere del 16 e 19 dicembre 2025, con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole in merito al testo del nuovo *“Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo con scambio contestuale ai sensi dell'art. 7 commi 3 e 4, legge n. 240/2010 e s.m.i.”*;
- RITENUTO** pertanto di procedere all'emanazione del Regolamento sopra menzionato

DECRETA

ARTICOLO 1 - È emanato il *“Regolamento per la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori di ruolo con scambio contestuale ai sensi dell'art. 7 commi 3 e 4, legge n. 240/2010 e s.m.i.”*, così come riportato nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.

Visto
Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto digitalmente)



Direzione Personale, Organizzazione, Performance
Dirigente Dott. Fabrizio Cherchi
Coordinamento personale docente e concorsi

**REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA DI PROFESSORI E RICERCATORI
DI RUOLO CON SCAMBIO CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 3 E 4, LEGGE N.
240/2010 E S.M.I.**

Sommario

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2 – Modalità e termini di presentazione delle istanze	3
Art. 3 – Presentazione dell'istanza e valutazione dipartimentale	4
Art. 4 – Parere vincolante del Nucleo di Valutazione	4
Art. 5 – Autorizzazione allo scambio del Consiglio di Amministrazione	4
Art. 6 – Limiti dimensionali dipartimentali	5
Art. 7 – Titolarità progetti finanziati	5
Art. 8 – Entrata in vigore	5



**REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ INTERUNIVERSITARIA DI PROFESSORI E RICERCATORI
DI RUOLO CON SCAMBIO CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 3 E 4, LEGGE N.
240/2010 E S.M.I. ¹**

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. La mobilità interuniversitaria dei professori e ricercatori, attraverso lo scambio contestuale è disciplinata dall'art. 7 commi 3 e 4 della Legge n. 240/2010 e s.m.i e dalle disposizioni recate dal presente Regolamento che integrano le norme statutarie e regolamentari ove rilevanti.
2. Lo scambio contestuale tra due Università di professori e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato (di seguito "docenti"), con esclusione dei ricercatori a tempo determinato, è consentito, tra soggetti in possesso della stessa qualifica o di qualifica diversa, con l'assenso delle università interessate e nei limiti delle proprie facoltà assunzionali.
3. I trasferimenti di cui al presente Regolamento sono computati nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4, della legge 240/2010.
4. Lo scambio contestuale può coinvolgere un Dipartimento dell'Ateneo quando il docente in entrata chieda di afferire al medesimo Dipartimento del docente in uscita, più Dipartimenti quando si chieda l'afferenza a Dipartimento diverso da quello del docente in uscita.
5. I docenti di ruolo dell'Ateneo possono avanzare richiesta di trasferimento per scambio contestuale non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di servizio presso il Dipartimento di afferenza.

Art. 2 – Modalità e termini di presentazione delle istanze

1. I docenti di cui all'art. 1 presentano un'istanza a firma congiunta di scambio contestuale indirizzata ai Rettori degli Atenei interessati e ai Direttori dei Dipartimenti a cui afferiscono e presso i quali intendono trasferirsi, indicando:
 - a) Il ruolo (Professore ordinario/Professore associato/Ricercatore a tempo indeterminato);
 - b) Il Settore Concorsuale e il Settore Scientifico Disciplinare;
 - c) l'Università e il Dipartimento di provenienza;
 - d) l'eventuale svolgimento di attività assistenziale;
 - e) la classe stipendiale di appartenenza;
 - f) il regime di impegno;
 - g) la dichiarazione di insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.18, comma 1 lettera b, della Legge 240/2010;

All'istanza devono essere allegati i curriculum vitae dei docenti, comprensivi delle pubblicazioni scientifiche e dei progetti di ricerca dei quali hanno la titolarità e relativi finanziamenti.

2. L'istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno, o in tempo utile per poter programmare le esigenze didattiche dell'Ateneo, e lo scambio decorre ordinariamente dal 1° ottobre dell'anno accademico successivo.

¹ L'Ateneo è pienamente consapevole dell'importanza di utilizzare un appropriato linguaggio di genere, come esplicitamente riconosciuto nei propri documenti (Gender Equality plan, bilancio di genere, piano azioni positive). Nell'ottica della semplificazione, nel presente documento, tutti i riferimenti a cariche, professioni, titoli e funzioni riportati e declinati al plurale maschile inclusivo, si intendono riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile



Art. 3 – Presentazione dell'istanza e valutazione dipartimentale

1. L'istanza di cui all'art.2, dopo una verifica di regolarità formale da parte della Direzione Personale, Organizzazione, Performance, viene trasmessa al Dipartimento interessato, per acquisire il necessario parere in merito alla proposta di scambio, con particolare riguardo all'impatto sulla propria dotazione di personale.
2. Il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dal ricevimento delle istanze, valuta l'impatto e la ricaduta dello scambio sull'attività didattica e scientifica programmata ed erogata, tenendo conto in particolare:
 - a) del carico didattico sostenuto dal docente in uscita, della sostenibilità dell'offerta formativa e dell'impatto sulla programmazione didattica;
 - b) della numerosità di personale afferente al settore scientifico-disciplinare, ovvero ai diversi settori scientifico-disciplinari coinvolti dallo scambio;
 - c) della congruenza del curriculum didattico e scientifico del docente in entrata rispetto all'attività didattica del Dipartimento di futura afferenza;
 - d) della durata del servizio residuo del docente in entrata e/o in uscita prima del suo collocamento a riposo e della sua congruenza con la programmazione delle attività scientifiche, didattiche del Dipartimento, nell'osservanza della programmazione triennale di Ateneo;
 - e) con esclusivo riferimento allo scambio tra docenti e ricercatori di qualifica diversa, dell'eventuale quota di punti organico necessari – o delle corrispondenti risorse - per il perfezionamento dello scambio contestuale.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera lo scambio in composizione ristretta ai docenti con medesima qualifica dei proponenti e ai docenti appartenenti alle qualifiche superiori.
4. Quando il Consiglio di Dipartimento, previa analisi e valutazione degli elementi previsti al comma 2, delibera in maniera motivata di non approvare la proposta di scambio, la richiesta si intende respinta. Viceversa, in caso di accettazione, ovvero di parere positivo, la delibera motivata del Consiglio di Dipartimento è trasmessa dalla Direzione Personale, Organizzazione, Performance al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo al fine di valutare l'impatto dello scambio sui requisiti previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo.

Art. 4 – Parere vincolante del Nucleo di Valutazione

1. Ricevuta l'istanza, il Nucleo di Valutazione esprime il proprio parere vincolante con riferimento all'impatto dello scambio sui requisiti necessari previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell'offerta formativa dell'Ateneo.
2. Il Nucleo di Valutazione, nel corso dell'istruttoria della pratica, ha facoltà di richiedere ai soggetti coinvolti integrazioni in merito agli impegni didattici espletati dagli istanti nella corrente posizione, agli eventuali progetti di ricerca e/o alle attività in conto terzi di cui gli stessi sono responsabili, ai finanziamenti dei quali sono stati titolari, nonché ad eventuali posizioni di assegnista e/o di dottorando di ricerca di cui i docenti rivestono il ruolo di tutor.
3. Il Nucleo di Valutazione nell'esame della proposta di scambio valuta altresì, sulla base degli elementi forniti dal dipartimento, gli effetti del trasferimento sui carichi didattici dei Dipartimenti coinvolti e sui settori scientifico-disciplinari degli istanti.

Art. 5 – Autorizzazione allo scambio del Consiglio di Amministrazione

1. L'istanza di trasferimento corredata di tutta la documentazione è sottoposta, ai fini dell'autorizzazione, all'esame degli Organi Collegiali delle università interessate. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico e constatata la sostenibilità finanziaria dello scambio lo approva, indicando i nominativi del personale interessato e dei rispettivi riflessi in ordine all'offerta formativa dell'Ateneo, l'autorizzazione alla mobilità e l'indicazione della data della presa di servizio.
2. Lo scambio tra docenti di qualifica diversa comporta l'impegno dei punti organico o delle corrispondenti risorse, necessari per la chiamata e presa di servizio.



3. Il trasferimento in entrata di un soggetto con qualifica superiore rispetto al docente trasferito presuppone che il Dipartimento ricevente impegni il differenziale tra le due qualifiche in punti organico e in risorse economiche.

4. Il trasferimento per scambio, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con parere favorevole del Senato Accademico, è disposto con decreto del Rettore ed ha decorrenza ordinaria dal 1° ottobre dell'anno accademico successivo alla presentazione dell'istanza di trasferimento, purché anche l'altro Ateneo lo disponga in pari data. È possibile derogare da tale data esclusivamente in caso di motivate e specifiche esigenze didattiche purché di intesa con l'altra Università coinvolta nella procedura di scambio.

Art. 6 – Limiti dimensionali dipartimentali

1. La procedura di scambio contestuale potrà essere autorizzata solo qualora il trasferimento non determini il venir meno dei requisiti dimensionali minimi dipartimentali previsti dall'art.2 comma 2 punto b) della Legge 240/2010.

Art. 7 – Titolarità progetti finanziati

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 240/2010, a seguito dell'approvazione dello scambio i docenti responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ateneo.